



# Comune di **TORELLA DEI LOMBARDI**

## Provincia di **AVELLINO**

Partita I.V.A. 00241950641 - Tel. 0827/44060-44147 – Fax 0827/49209  
 e-mail [comtorella@tiscalinet.it](mailto:comtorella@tiscalinet.it) - [segreteria@comune.torelladeilombardi.av.it](mailto:segreteria@comune.torelladeilombardi.av.it)  
 sito web [www.comune.torelladeilombardi.av.it](http://www.comune.torelladeilombardi.av.it)

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

## TITOLO I

### AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

#### Articolo 1

##### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

#### Articolo 2

##### Beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio comunale:
  - a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
  - b) i mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati.

#### Articolo 3

##### Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

#### Articolo 4

##### Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

## **Articolo 5**

### **Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio**

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

## **Articolo 6**

### **Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali**

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

## **Articolo 7**

### **Occupazioni escluse dal presente regolamento**

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

## **TITOLO II**

### **SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE**

## **Articolo 8**

### **Soggetti obbligati al pagamento del canone**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

## **Articolo 9**

### **Occupazioni abusive - Sanzioni**

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione (redatto da pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale ecc.), determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
  - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura di cui al comma 2 del presente articolo;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
  - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Qualora il contravventore non si avvale della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 1 in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso (ovvero, il Funzionario responsabile del servizio patrimonio e simili).
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 1. Tutti gli occupanti abusivi -

fermo restando il diritto di regresso - sono obbligati in solido verso l'ente:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

### **TITOLO III**

#### **LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE**

##### **Articolo 10**

##### **Domanda per il rilascio della concessione**

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 7 (sette) giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
  - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
  - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
  - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
  - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
  - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando della Polizia Municipale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

##### **Articolo 11**

##### **Rilascio della concessione**

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
  - a) il Comando della Polizia municipale ed il Dirigente o funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
  - b) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare ed ha versato: le spese d'istruttoria della domanda; le spese di redazioni del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio; il canone nella misura stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in danaro o in titoli di Stato pari ad almeno una annualità di canone;
2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

##### **Articolo 12**

##### **Uso della concessione**

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

**Articolo 13**  
**Rinnovo della concessione**

1. Almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

**Articolo 14**  
**Revoca della concessione**

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

**Articolo 15**  
**Danni procurati dal concessionario**

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalla esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

**TITOLO IV**

**DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE**

**Articolo 16**  
**Occupazioni permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

**Articolo 17**  
**Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in 2 categorie:
  - 1°) Centro abitato come definito ai sensi del nuovo codice della strada, così come delimitato con pertinente delibera consiliare;
  - 2°) tutte le altre strade e contrade comunali;

2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

#### **Articolo 18**

##### **Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nel al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'articolo 54 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

#### **Articolo 19**

##### **Tariffa per le occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

#### **Articolo 20**

##### **Tariffe per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

#### **Articolo 21**

##### **Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee**

1. La tariffa base per le occupazioni che si protraggono oltre i 15 giorni sarà ridotta del 50%. Per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente o di durata non inferiore ad un mese si applica la riduzione del 50%. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si può disporre la riscossione del tributo mediante convenzione a tariffa ridotta fino ad un massimo del 50%. Tale disposizione agevolata si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili.
1. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del venti per cento.
2. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

#### **Articolo 22**

##### **Determinazione della superficie soggetta al canone**

1. Le superfici eccedenti i 100 (cento) metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del 50 per cento.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

### **Articolo 23**

#### **Passi carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
  - a) per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";
  - b) per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.
3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto solo per le occupazioni di cui alla lettera b) del comma precedente, ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

### **Articolo 24**

#### **Autovetture adibite al trasporto pubblico**

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

### **Articolo 25**

#### **Occupazioni con impianti a rete**

1. Le occupazioni permanenti di sottosuolo realizzate con cavi, condutture e impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi ecc., la tariffa applicabile è commisurata al numero complessivo di utenze esistenti nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **Articolo 26**

#### **Trasferimento degli impianti a rete**

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente articolo 25 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

### **Articolo 27**

#### **Distributori di carburanti**

1. Fermo restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accesso a filo di manto stradale, la superficie tassabile riguarda esclusivamente l'occupazione realizzata con le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua, ecc., dei serbatoi sotterranei, nonché l'occupazione effettuata con un chiosco non superiore a mq. 4.

La tariffa è riferita ai distributori muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3000 litri. Qualora la capacità è maggiore, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille.

Nel caso di distributori di carburanti con due o più serbatoi sotterranei, i criteri di tassazione vanno distinti a secondo che i serbatoi sono o meno collegati fra loro:

- a. Serbatoi collegati fra loro: la tassa va determinata con riferimento al serbatoio di minore capacità, aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri dell'altro o degli altri serbatoi;
- b. Serbatoi non collegati fra loro: la tassa va applicata in maniera distinta per ognuno di loro.

#### **Articolo 28 Pagamento del canone**

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l'importo di euro 258,23 il pagamento di ciascuna annualità, successiva alla prima, può essere frazionata in quattro rate di uguale importo aventi le seguenti scadenze: GENNAIO, APRILE, LUGLIO e OTTOBRE dell'anno di riferimento.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.
5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento, per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

#### **Articolo 29 Concessioni in corso**

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente articolo 13.

#### **Articolo 30 Esenzioni e riduzioni**

1. Per le eventuali esenzioni e riduzioni, si rinvia al regolamento comunale sulle esenzioni, ed agevolazioni fiscali e tariffarie.

#### **Articolo 31 Organi competenti**

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio patrimonio (Area economico-finanziaria e tributi), cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio del Patrimonio le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'ufficio del patrimonio trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

**Articolo 32**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Il Comando della Polizia Municipale, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico ed il Funzionario responsabile del servizio patrimonio - cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario Comunale - sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

**TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**PARTE PRIMA - OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Art.	Tipo di occupazione		tariffa
1.	Occupazioni del suolo :	a) prima categoria b) seconda categoria	£.40.000 £.24.000
2.	Occupazione del soprassuolo :	a) prima categoria b) seconda categoria	£. 250 £. 150
3.	Occupazione del sottosuolo :	a) prima categoria b) seconda categoria	£. 250 £. 150
4.	Passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati :	a) prima categoria b) seconda categoria	£.20.000 £.15.000
5.	Passi carrabili diversi da quelli descritti all'articolo 4 :	c) prima categoria d) seconda categoria	£.10.000 £. 5.000
6.	Passi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, di accesso a edifici e terreni diversi da quelli descritti all'articolo 4 :	a) prima categoria b) seconda categoria	£.10.000 £. 5.000
7.	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune :	a) prima categoria b) seconda categoria	£.30.000 £.15.000
8.	Distributori di carburanti :	a) prima categoria b) seconda categoria	£.10.000 £. 7.000
9.	Distributori automatici di beni e servizi :	a) prima categoria b) seconda categoria	£.10.000 £. 7.000
10.	Occupazioni in aree mercatali, anche attrezzate, collocate in appositi recinti, chiusi od aperti, a ciò destinati		£.12.000 al giorno
11.	Occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte all'uso dei pedoni o dei veicoli :	a) prima categoria b) seconda categoria	£. 8.000 £. 5.000

**PARTE SECONDA - OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Art.	Tipo di occupazione		tariffa
12.	Occupazioni del suolo :	a) prima categoria b) seconda categoria	£. 1.000 £. 500
13.	Occupazione del soprassuolo :	a) prima categoria b) seconda categoria	£. 400 £. 200
14.	Occupazione del sottosuolo :	a) prima categoria b) seconda categoria	£. 400 £. 200
15.	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:	a) prima categoria b) seconda categoria	£. 150 £. 150
16.	Venditori ambulanti	a) prima categoria b) seconda categoria	£. 300 £. 150
	produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti :	a) quota fissa	£. 2.000
17.	Occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante :	a) prima categoria b) seconda categoria	£. 100 £. 50
18.	Attività edilizia - Occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici ed immobili di ogni genere	a) prima categoria b) seconda categoria	£. 100 £. 50
19.	Attività politiche, culturali e sportive :	a) prima categoria b) seconda categoria	£. 50 £. 30

## SOMMARIO

### ⇒ TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

◇ Art. 1 Oggetto del regolamento.....	pag. 1
◇ Art. 2 Beni appartenenti al demanio comunale.....	pag. 1
◇ Art. 3 Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale.....	pag. 1
◇ Art. 4 Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo.....	pag. 2
◇ Art. 5 Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio.....	pag. 2
◇ Art. 6 Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali.....	pag. 2
◇ Art. 7 Occupazioni escluse dal presente regolamento.....	pag. 2

⇒ TITOLO II - SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

- ◇ Art. 8 Soggetti obbligati al pagamento del canone.....pag. 2
- ◇ Art. 9 Occupazioni abusive - Sanzioni.....pag. 3

⇒ TITOLO III - LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

- ◇ Art.10 Domanda per il rilascio della concessione.....pag. 3
- ◇ Art.11 Rilascio della concessione.....pag. 4
- ◇ Art.12 Uso della concessione.....pag. 4
- ◇ Art.13 Rinnovo della concessione.....pag. 5
- ◇ Art.14 Revoca della concessione.....pag. 5
- ◇ Art.15 Danni procurati dal concessionario.....pag. 5

⇒ TITOLO IV - DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

- ◇ Art.16 Occupazioni permanenti e temporanee.....pag. 5
- ◇ Art.17 Classificazione delle strade.....pag. 6
- ◇ Art.18 Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.....pag. 6
- ◇ Art.19 Tariffa per le occupazioni permanenti.....pag. 6
- ◇ Art.20 Tariffe per le occupazioni temporanee.....pag. 6
- ◇ Art.21 Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee.....pag. 7
- ◇ Art.22 Determinazione della superficie soggetta al canone.....pag. 7
- ◇ Art.23 Passi carrabili.....pag. 7
- ◇ Art.24 Autovetture adibite al trasporto pubblico.....pag. 8
- ◇ Art.25 Occupazioni con impianti a rete.....pag. 8
- ◇ Art.26 Trasferimento degli impianti a rete.....pag. 8
- ◇ Art.27 Distributori di carburanti.....pag. 8
- ◇ Art.28 Pagamento del canone.....pag. 9

⇒ TITOLO V - NORME VARIE - TRANSITORIE E FINALI

- ◇ Art.29 Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio....pag. 9
- ◇ Art.30 Concessione in corso.....pag.10
- ◇ Art.31 Esenzioni e riduzioni.....pag.10
- ◇ Art.32 Organi competenti.....pag.10
- ◇ Art.33 Entrata in vigore.....pag.11

**TARIFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE :**

- ◇ PARTE PRIMA - OCCUPAZIONI PERMANENTI.....pag. 12
- ◇ PARTE SECONDA . OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....pag. 13